Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1943.
Norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto il decreto del Duce in data 8 ottobre 1943, riguardante il funzionamento degli organi di Governo;

D'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque presti aiuto in qualsiasi modo a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena ove sono custoditi e chiunque presti aiuto o conceda ospitalità ad appartenenti alle forze armate nemiche allo scopo di facilitare la fuga o occultarne la presenza è punito con la pena di morte.

Art. 2.

Chiunque si metta in contatto con prigionieri di guerra o con internati civili che si trovino sotto la vigilanza delle Forze armate dell'Asse comunicando in qualsiasi modo con essi per avere notizie o per darne è punito con la pena dell'ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni.

Art. 3.

Chiunque a mezzo della stampa pubblichi articoli o illustrazioni che comunque danneggino il prestigio delle Forze armate dell'Asse o mirino a provocare disordini o a ostacolare le Autorità militari viene punito con l'ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni o la multa fino a L. 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, al medesimo scopo, stampi o diffonda manifesti senza autorizzazione o comunque propali notizie false o tendenziose.

Art. 4.

Chiunque partecipi ad assembramenti, manifestazioni o riunioni pubbliche o private di carattere politico che non siano state previamente autorizzate dall'autorità è punito con la reclusione fino a 10 anni.

Nei casi di particolare gravità si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 5.

Salvo che sia intervenuta apposita autorizzazione dell'Autorità militare è vietata la detenzione di appa-

recchi radio trasmittenti, nonchè dei relativi impianti di produzione di corrente elettrica, di batterie e accumulatori necessari per il loro funzionamento.

La violazione di tale divieto è punita con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 20 anni.

Art. 6.

È vietata l'istruzione di radiotelegrafisti e tecnici della radio.

La violazione di tale divieto è punita con l'ergastolo e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 10 anni o con la multa fino a L. 20.000.

Art. 7.

Il saccheggio in territori sgombrati dalle Forze armate o in edifici o locali evacuati è punito con la pena di morte.

Art. 8.

Chiunque danneggi gli interessi delle Forze armate dell'Asse, abbandonando il lavoro senza esserne autorizzato, istigando all'abbandono, impedendo ad altri di assumere il lavoro o turbandone in qualsiasi altro modo la regolarità, è punito con l'ergastolo o, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 10 anni.

Qualora il fatto rivesta carattere di particolare gravità in relazione al danno che ne è derivato, si applica la pena di morte.

Le stesse pene si applicano a coloro che violano le disposizioni impartite dall'autorità competente per il servizio del lavoro o ostacolano comunque il funzionamento degli uffici autorizzati per l'assunzione dei lavoratori.

Art. 9.

Chi non adempie ai servizi, obblighi o prestazioni impostigli dall'autorità o vi adempie in maniera da renderne nulla o diminuirne l'efficacia, è punito con la reclusione fino a 10 anni o con la multa fino a L. 20.000.

In caso di particolare gravità, può essere applicata la pena di morte.

Le stesse pene si applicano a chiunque impedisca altri nell'adempimento delle anzidette prestazioni.

Art. 10.

Chiunque violi le disposizioni dell'Autorità militare dell'Asse o di altra autorità competente circa le notificazioni di domicilio o le limitazioni di soggiorno, è punito con la reclusione fino a 20 anni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 11.

È vietata l'accensione di fuochi all'aperto durante le ore dell'oscuramento.

Il trasgressore è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 12.

È vietato prendere fotografie all'aperto senza autorizzazione del locale Comando militare.

Il trasgressore è punito con l'ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a 10 anni.

Art. 13.

Gli ogetti usati o destinati per l'esecuzione di azioni che ricadono sotto le sanzioni del presente decreto sono soggetti a confisca, anche se non appartengono al trasgressore.

Art. 14.

La cognizione dei reati preveduti dal presente decreto è devoluta ai Tribunali militari.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle recate dal presente decreto.

Il presente decreto, che entra in vigore con la pubblicazione per mezzo della stampa e la diffusione per mezzo della radio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 9 ottobre 1943

Il Ministro per l'interno: BUFFARINI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TRINGALI CASANUOVA

Il Ministro per la difesa nazionale: GRAZIANI

(3018)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1943.

Calendario delle Borse valori per i mesi di ottobre e novembre 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1942 sul calendario di Borsa per l'anno 1943;

Considerato che la impossibilità di trasferimento dei titoli e del danaro da alcune piazze e le gravi difficoltà del trasferimento stesso dalle altre piazze rendono ineffettuabile o comunque molto difficile la liquidazione delle operazioni di Borsa di fine ottobre 1943;

Decreta:

Le operazioni per la liquidazione mensile che dovevano aver luogo nei giorni 19, 20, 21, 22, 26, 29 ottobre e 2 novembre 1943, secondo il calendario di Borsa approvato con il decreto Ministeriale 18 dicembre 1942, vengono prorogate ed abbinate a quelle già stabilite col decreto predetto per la liquidazione di novembre nei giorni 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 novembre 1943.

È data facoltà alle parti contraenti di liquidare le posizioni anche prima delle date fissate per la liquidazione del mese di novembre 1943.

Roma, addì 18 ottobre 1943

Il Ministro: PELLEGRINI

(3019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Riassunto del provvedimento P. 821 del 22 settembre 1943 relativo ai tipi e prezzi dei tessuti di lino, categoria « M »

Il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 821 del 22 settembre 1943, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942, ha determinato quanto segue:

1. I produttori di tessuti di lino possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nelle unite tabelle *A* o *B*.

2. I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti, ai dettaglianti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna delle stesse tabelle a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto imballo da fatturare al massimo in ragione del 0,50 %.

3. Il produttore che vende prodotti tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 23 %. Detta maggiorazione è comprensiva della rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagata dal produttore, a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65. I suddetti prezzi si intendono per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento a 30 giorni netto di sconto, imballo da fatturare al massimo in ragione del 0,40 % del suo prezzo di vendita.

Nel calcolare i prezzi massimi franco fabbrica delle confezioni tipo di cui alla tabella *B*, è stato tenuto conto dell'onere per addizionale a favore dello Stato che il produttore deve pagare all'atto della immissione dei tessuti relativi, nel reparto confezioni.

Conseguentemente per dette confezioni tipo, la maggiorazione concessa al grossista viene ridotta al 13 %.

5. I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna delle tabelle a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono anche comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. Sui prodotti tipo il produttore è tenuto ad apporre le indicazioni prescritte con le modalità indicate dagli art. 5 dei decreti Ministeriali 16 marzo e 11 agosto 1941 e dal provvedimento P. 144 del 21 ottobre 1941.

7. Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture, oltre la precisa denominazione del tessuto, la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto e di aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti tipo e relativi sottotipi della categoria « M » già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941 e contraddistinti dai numeri dall'1 al 14, come pure la fabbricazione dei prodotti tipo della categoria « T », contraddistinti dai numeri dall'1 al 14 e relativi sottotipi, approvati con il provvedimento P. 445 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 196 del 21 agosto 1942.

Tuttavia è consentita di portare a termine entro il 31 dicembre 1943 la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

10. E' vietato produrre per la vendita, con tessuti di lino o misti lino, fazzoletti, asciugamani, pannolini, tovaglie e tovaglioli, lenzuola e federe, con caratteristiche diverse da quelle stabilite nell'unita tabella *B*. Conseguentemente i prezzi massimi delle confezioni suddette non possono superare i limiti fissati nell'unita tabella *B*.

11. Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali dell'economia del Regno ed all'Ente del tessile nazionale.

12. Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

13. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI DI LINO

CATEGORIA « M »	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica L. per mtl.	Prezzo massimo di vendita al consumatore L. per mtl.
Tipo 15. — Tela candida al prato per uso casalingo, alt. cm. 80, peso al mq. gr. 190, tolleranza peso 5 %, tolleranza altezza 2 %, prodotta con lino agricolo L. A. 1/4 bianco, base titolo metrico 15000 (titolo canapiero 25) in ordito e stoppa di lino agricolo S.A. 1/4 bianco, base titolo metrico 15000 (titolo canapiero 25) in trama .	19,65	29,55
Tipo 15-*a*. — Idem, altezza cm. 90	21,80	32,80
Tipo 16. — Tela candida al prato per biancheria personale, alt. cm. 80, peso per mq. gr. 157, tolleranza peso 5 %, tolleranza altezza 2 %, prodotta con lino agricolo L. A. 1/4 bianco, base titolo metrico 24000 (titolo canapiero 40) in ordito ed in trama, oppure prodotta con lino agricolo L. A. 1/4 bianco, base titolo metrico 24000 (titolo canapiero 40) in ordito e tit. metrico 30000 (titolo canapiero 50) in trama	21,65	32,55
Tipo 16-*a*. — Idem, altezza cm. 90	23,85	35,85
Tipo 17. — Tela greggia per imbottitura, altezza cm. 70, peso al metro quadrato gr. 258, tolleranza peso 5 %, tolleranza altezza 2 %. Prodotta con stoppa di lino agricolo S.A. greggia, base titolo metrico 12000 (titolo canapiero 20) in ordito ed in trama	14,80	22,25

TABELLA *B*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI PER LE CONFEZIONI FATTE CON TESSUTI DI LINO (1)

CATEGORIA « M »	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica L. per capo	Prezzo massimo di vendita al consumatore L. per capo
Tipo 01. — Fazzoletto candido, dimensioni cm. 41 × 41, finito ed orlato con orlo a giorno. Peso per fazzoletto gr. 25	9.55	13,35
Questo fazzoletto deve essere confezionato con tessuto in altezza cm. 45, candeggio speciale courtraj, prodotto con lino agricolo L. A. 1/4 bianco, base titolo metrico 35000 (tit. canapiero 60) in ordito ed in trama. Prezzo franco fabbrica L. 16,80 a mtl.		
Tipo 02. — Pannolino candido, dimensioni cm. 50 × 50, finito con frangia di cm. 5. Peso per pannolino gr. 48	7,60	10,65
Questo pannolino deve essere confezionato con tessuto in altezza cm. 50, candeggio al prato, prodotto		

	Prezzo massimo di vendita	
	franco fabbrica L. per capo	al consumatore L. per capo
con stoppa agricola di lino S. A. 1/4 bianco, base tit. metrico 15000 (titolo canapiero 25) in ordito e base titolo metrico 18000 (tit. canapiero 30) in trama. Prezzo franco fabbrica lire 13,50 al mtl.		
Tipo 03. — Asciugamano candido, dimensioni cm. 65 × 110, finito con frangia di cm. 35 a due nodi. Peso per asciugamano gr. 194	22,70	31,80
Questo asciugamano deve essere confezionato con tessuto in alt. cm. 65 candeggio al prato, prodotto con stoppa di lino agricolo S.A. 1/4 bianco, base tit. metrico 12000 (tit. canapiero 20) in ordito e in trama. Prezzo franco fabbrica L. 17,80 al mtl.		
Tipo 04. — Tovaglia candida damascata, dimensioni cm. 150 × 147, finita con orlino a piattello rivoltato. Peso per tovaglia gr. 538 (2) . .	83,05	116,25
Tipo 04-*a*. — Tovaglia candida damascata, dimensioni cm. 150 × 247. Peso per tovaglia gr. 896 (2) . .	186,75	191,45
Tipo 04-*b*. — Tovagliolo candido damascato, dimensioni cm. 60 × 58, finito con orlino a piattello rivoltato. Peso per tovagliolo gr. 86 (2) . .	14,50	20,30
Tipo 05. — Lenzuolo dimensioni cm. 150 × 294 finito con orlino a piattello rivoltato da un lato ed orlo a giorno dal lato opposto. Peso per lenzuolo gr. 774 (3)	138,95	194,55
Tipo 05-*a*. — Lenzuolo, dimensioni cm. 180 × 294. Peso per lenzuolo gr. 929 (3)	166,10	232,55
Tipo 05-*b*. — Lenzuolo, dimensioni cm. 270 × 294. Peso per lenzuolo gr. 1393 (3)	247,55	346,55
Tipo 05-*c*. — Federa, dimensioni cm. 44 × 88, finita con cinque asole e relativi bottoni. Peso per federa gr. 148 (3)	30,85	43,20

Note:

(1) Per tutte le suddette confezioni è ammessa una tolleranza in peso del 5 %.

(2) Le confezioni tipo 04 - 04-*a* - 04-*b*, devono essere prodotte con tessuto candido al prato, damascato, prodotto con lino agricolo L.A. 1/4 bianco, base tit. metrico 15000 (tit. canapiero 25) in ordito e stoppa agricola di lino S.A. 1/4 bianco, base tit. metrico 15000 (tit. canapiero 25) in trama. Peso al mq. gr. 239, tolleranza peso 5 %. Prezzo franco fabbrica L. 32,55 al mq.

(3) Le confezioni tipo 05 - 05-*a* - 05-*b* - 05-*c*, devono essere prodotte con tessuto candido al prato, prodotto con lino agricolo L.A. 1/4 bianco, base tit. metrico 18000 (tit. canapiero 30) in ordito ed in trama; oppure prodotto con lino agricolo L.A. 1/4 bianco, base tit. metrico 21000 (tit. canapiero 25) in ordito ed in trama. Peso al mq. gr. 172, tolleranza peso 5 %. Prezzo franco fabbrica L. 26,50 al mq.

(2996)

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Riassunto del provvedimento P. 847 del 18 ottobre 1943, relativo al prezzo della calce idraulica ed eminentemente idraulica.

A parziale modifica del provvedimento P. 653 del 9 marzo 1943, e ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento stesso, il Ministero dell'economia corporativa, con provvedimento P. 847 del 18 ottobre 1943, ha fissato i prezzi massimi di vendita della calce idraulica e della calce eminentemente idraulica rispettivamente in L. 17 e L. 19 al quintale.

(3016)

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Tariffe dei Magazzini generali

Con determinazione del Ministro per l'economia corporativa del 18 ottobre 1943, i Prefetti, presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, sono autorizzati a consentire per i Magazzini generali operanti nelle rispettive circoscrizioni, una modificazione delle tariffe da questi praticate, apportandovi gli aumenti che risultino necessari, tenuto conto degli attuali maggiori costi del servizio in confronto del 1940.

Tali aumenti non dovranno, però, eccedere il 30 % delle tariffe praticate nel luglio 1940.

(3020)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con decreto del Commissario per la grazia e giustizia in data 24 settembre 1943, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor De Martino Alfonso residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 28 ottobre 1943 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 28 settembre 1943

p. *Il Commissario*: PELOSI

(3021)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che con decreto del Commissario per la grazia e giustizia in data 24 settembre 1943, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor De Besi Francesco residente nel comune di Verona, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 5 ottobre 1943 in applicazione degli aritcoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 28 settembre 1943

p. *Il Commissario*: PELOSI

(3022)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.